Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0085(COD)

1.3.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
(COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD))

Relatore per parere (*): Tomas Tobé

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione sono obiettivi interessanti, che si trovano a dover affrontare sia autori di minacce molto esperti e dotati di risorse adeguate, sia altri tipi di minacce. Al tempo stesso, fra tali soggetti dell'Unione, il livello e la maturità della ciberresilienza e la capacità di individuare e contrastare attività informatiche dolose varia in modo significativo. Ai fini del funzionamento dell'amministrazione europea è quindi necessario che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione raggiungano un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso una base di riferimento per la cibersicurezza (una serie di norme minime alle quali i sistemi informatici e di rete e i relativi operatori e utenti devono essere conformi al fine di ridurre al minimo i rischi per la cibersicurezza), lo scambio di informazioni e la collaborazione.	(4) Le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione sono ***state e sono tuttora*** obiettivi interessanti, che si trovano a dover affrontare sia autori di minacce molto esperti e dotati di risorse adeguate, sia altri tipi di minacce. Al tempo stesso, fra tali soggetti dell'Unione, il livello e la maturità della ciberresilienza e la capacità di individuare e contrastare attività informatiche dolose varia in modo significativo. Ai fini del funzionamento dell'amministrazione europea è quindi necessario che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione raggiungano un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso una base di riferimento per la cibersicurezza (una serie di norme minime alle quali i sistemi informatici e di rete e i relativi operatori e utenti devono essere conformi al fine di ridurre al minimo i rischi per la cibersicurezza), lo scambio di informazioni e la collaborazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La direttiva [proposta NIS 2] relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione è	(5) La direttiva [proposta NIS 2] relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione è

volta a migliorare ulteriormente le capacità di resilienza in termini di cibersicurezza e di risposta agli incidenti di soggetti pubblici e privati, delle autorità e degli organi nazionali competenti così come dell'Unione nel suo complesso. È pertanto necessario che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione agiscano in tal senso garantendo norme che siano coerenti con la direttiva [proposta NIS 2] e che rispecchino il suo livello di ambizione.	volta a migliorare ulteriormente le capacità di resilienza in termini di cibersicurezza e di risposta agli incidenti di soggetti pubblici e privati, delle autorità e degli organi nazionali competenti così come dell'Unione nel suo complesso. È pertanto necessario che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione agiscano in tal senso garantendo norme che siano coerenti con la direttiva [proposta NIS 2] e che rispecchino il suo livello di ambizione. ***I requisiti di sicurezza dovrebbero essere quantomeno pari o superiori ai requisiti minimi di sicurezza per i soggetti rientranti nell'ambito della direttiva (UE) 2022/2555.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE dovrebbero essere dotati di mezzi e strumenti adeguati con i quali rafforzare la loro ciberresilienza. È pertanto essenziale garantire l'esistenza di meccanismi di coordinamento appropriati che permettano di effettuare il processo decisionale in modo efficiente ed efficace.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Tutti i trattamenti di dati personali effettuati a norma del presente regolamento devono essere conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati, compreso il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].	(22) Tutti i trattamenti di dati personali effettuati a norma del presente regolamento devono essere conformi alla legislazione ***dell'Unione*** in materia di protezione dei dati, compreso il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del

	Consiglio[7]. ***Il presente regolamento non incide sull'applicazione del diritto dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i compiti conferiti al GEPD e i suoi poteri. Il CERT-UE e l'IICB dovrebbero cooperare strettamente con il GEPD e il personale specializzato nella protezione dei dati presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione al fine di garantire il pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.***
[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[7] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) I sistemi e i servizi di cibersicurezza coinvolti nella prevenzione e nel rilevamento delle minacce informatiche e nella risposta alle stesse dovrebbero rispettare il diritto in materia di protezione dei dati e di vita privata e dovrebbero adottare pertinenti misure tecniche e organizzative di salvaguardia per assicurare che tale rispetto sia conseguito in modo responsabile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il trattamento delle informazioni da parte del CERT-UE e delle istituzioni, organi e agenzie dell'Unione dovrebbe essere in linea con le norme stabilite nel regolamento [proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni]. Per garantire il coordinamento sulle questioni di sicurezza, ogni contatto con il CERT-UE avviato o sollecitato dai servizi nazionali di sicurezza e di intelligence dovrebbe essere comunicato senza indebito ritardo alla direzione "Sicurezza" della Commissione e al presidente dell'IICB.	(23) Il trattamento delle informazioni da parte del CERT-UE e delle istituzioni, organi e agenzie dell'Unione dovrebbe essere in linea con le norme ***dell'Unione in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare quelle*** stabilite nel regolamento [proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni]. Per garantire il coordinamento sulle questioni di sicurezza, ogni contatto con il CERT-UE avviato o sollecitato dai servizi nazionali di sicurezza e di intelligence dovrebbe essere comunicato senza indebito ritardo alla direzione "Sicurezza" della Commissione e al presidente dell'IICB.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 maggio 2022,

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ogni istituzione, organo e agenzia dell'Unione nomina un responsabile locale per la cibersicurezza o una funzione equivalente come proprio punto di contatto unico per tutti gli aspetti della	5. Ogni istituzione, organo e agenzia dell'Unione nomina un responsabile locale per la cibersicurezza o una funzione equivalente come proprio punto di contatto unico per tutti gli aspetti della

cibersicurezza.	cibersicurezza. ***Il responsabile locale per la cibersicurezza coopera con il responsabile della protezione dei dati designato conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1725 nell'affrontare la sovrapposizione delle attività, come l'applicazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita alle misure di cibersicurezza e la selezione di misure di cibersicurezza che comportano la protezione dei dati personali, la gestione integrata dei rischi e il trattamento integrato degli incidenti di sicurezza.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) il Garante europeo della protezione dei dati;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) informa il Garante europeo della protezione dei dati di qualsiasi indicazione di una violazione, da parte di

	un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento che comporta un trattamento illecito dei dati personali;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) lavora in stretta cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati nella soluzione degli incidenti che comportano violazioni di dati personali o violazioni della riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Il CERT-UE informa il Garante europeo della protezione dei dati quando affronta vulnerabilità significative, incidenti significativi o attacchi gravi che possono comportare violazioni di dati personali o violazioni della riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applicano le disposizioni del	2. Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applicano le disposizioni del

regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare le altre istituzioni, gli altri organi e le altre agenzie dell'Unione qualora la domanda riguardi loro documenti.	regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare le altre istituzioni, gli altri organi e le altre agenzie dell'Unione ***o, se del caso, gli Stati membri*** qualora la domanda riguardi loro documenti.
[9] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).	[9] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il trattamento, lo scambio, la raccolta o la conservazione di dati personali da parte del CERT-UE, dell'IICB e delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione si limitano al trattamento, allo scambio, alla raccolta o alla conservazione strettamente necessari e sono effettuati al solo scopo di adempiere ai rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro ... [1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un

	atto delegato per specificare quali attività di trattamento dei dati personali sono permesse a norma del presente regolamento, inclusi la finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di interessati, le condizioni per il trattamento dei dati, i periodi massimi di conservazione, la definizione dei titolari e dei responsabili del trattamento e i destinatari in caso di trasmissione.
	L'atto delegato di cui al primo comma limita le attività di trattamento a quelle strettamente necessarie e richiede che tali attività di trattamento siano quanto più mirate possibile e non includano la conservazione indiscriminata di dati relativi al traffico o al contenuto.
	La Commissione modifica l'atto delegato di cui al primo comma quando individua cambiamenti significativi relativi alla necessità o alle finalità specifiche del trattamento di dati personali o ai soggetti in esso coinvolti ai fini del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento delle informazioni da parte del CERT-UE e delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione è in linea con le norme stabilite nella [proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni].	4. Il trattamento delle informazioni da parte del CERT-UE e delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione è in linea con le norme ***dell'Unione in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare quelle*** stabilite nella [proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni].

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ogni contatto con il CERT-UE avviato o sollecitato dai servizi nazionali di sicurezza e di intelligence è comunicato senza indebito ritardo alla direzione "Sicurezza" della Commissione e al presidente dell'IICB.	5. Ogni contatto con il CERT-UE avviato o sollecitato dai servizi nazionali di sicurezza e di intelligence è comunicato senza indebito ritardo alla direzione "Sicurezza" della Commissione***, a Europol*** e al presidente dell'IICB.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi di condivisione di informazioni	Condivisione di informazioni

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per poter*** coordinare la gestione delle vulnerabilità e la risposta agli incidenti, ***il CERT-UE può chiedere alle*** istituzioni, ***agli*** organi ***e alle*** agenzie ***dell'UE di fornirgli*** informazioni, tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi ***informatici***, che siano pertinenti per il sostegno al ***suo*** lavoro. ***L'istituzione, l'organo o l'agenzia*** cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento.	1. ***Affinché il CERT-UE possa svolgere i compiti di cui all'articolo 12, e in particolare al fine di*** coordinare la gestione delle vulnerabilità e la risposta agli incidenti, ***le*** istituzioni, ***gli*** organi ***o le*** agenzie ***dell'Unione, su richiesta del CERT-UE, forniscono a quest'ultimo*** informazioni, tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi ***TIC***, che siano pertinenti per il sostegno al lavoro ***del CERT-EU, comprese le modifiche al loro ambiente informatico***. ***Il soggetto*** cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento. ***Lasciando impregiudicato il regolamento (UE) 2018/1725, l'eventuale condivisione di dati tra il CERT-EU e le istituzioni, gli***

	organi e gli organismi dell'Unione è eseguita in linea con i principi di garanzie chiare per casi di uso specifici e ricorre a trattati di mutua assistenza giudiziaria e ad altri accordi per garantire un elevato livello di protezione dei diritti nel trattamento delle richieste di accesso transfrontaliero ai dati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono fornire volontariamente al CERT-UE informazioni sulle minacce e gli incidenti informatici, i quasi incidenti e le vulnerabilità che li interessano. Possono inoltre chiedere al CERT-UE un'ulteriore assistenza tecnica e consulenza per combattere gli incidenti di cibersicurezza e gli attacchi gravi. Il CERT-EU può dare priorità al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto alle notifiche volontarie, salvo in caso di richieste volontarie debitamente giustificate e urgenti da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. IL CERT-UE può scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità dell'istituzione, dell'organo o dell'agenzia interessati dall'incidente solo con ***il consenso*** di tale soggetto. Il CERT-UE può scambiare	3. IL CERT-UE può scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità dell'istituzione, dell'organo o dell'agenzia interessati dall'incidente solo con ***l'autorizzazione*** di tale soggetto. Il CERT-UE può scambiare

informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio dell'incidente di cibersicurezza solo con ***il consenso*** del soggetto interessato dall'incidente.	informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio dell'incidente di cibersicurezza solo con ***l'autorizzazione*** del soggetto interessato dall'incidente. ***Ove necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, il CERT-UE può scambiare informazioni specifiche sugli incidenti, anche in assenza di autorizzazione da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessati dall'incidente. L'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione sono informati in anticipo di tale scambio di informazioni.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli obblighi di condivisione non comprendono le informazioni classificate UE ("ICUE") e le informazioni che un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione ha ricevuto da un servizio di sicurezza o di intelligence o da un'autorità di contrasto di uno Stato membro ***con l'esplicita condizione di non trasmetterle al*** CERT-UE.	4. Gli obblighi di condivisione non comprendono le informazioni classificate UE ("ICUE") e le informazioni che un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione ha ricevuto da un servizio di sicurezza o di intelligence o da un'autorità di contrasto di uno Stato membro***, a meno che il servizio di sicurezza o di intelligence o l'autorità di contrasto interessati dello Stato membro non consentano la condivisione di tali informazioni con il*** CERT-UE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il CERT-UE trasmette mensilmente all'ENISA una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati sulle minacce informatiche significative,	3. Il CERT-UE trasmette mensilmente all'ENISA una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati sulle minacce informatiche significative,

sulle vulnerabilità significative e sugli incidenti significativi notificati conformemente al paragrafo 1.	sulle vulnerabilità significative e sugli incidenti significativi notificati conformemente al paragrafo 1. ***Tale relazione è resa pubblica, nel rispetto delle pertinenti norme dell'Unione in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare quelle stabilite nel ... [proposta di regolamento sulla sicurezza delle informazioni].***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obblighi di notifica non comprendono le ICUE e le informazioni che un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione ha ricevuto da un servizio di sicurezza o di intelligence o da un'autorità di contrasto di uno Stato membro ***con l'esplicita condizione di non trasmetterle al*** CERT-UE.	5. Gli obblighi di notifica non comprendono le ICUE e le informazioni che un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione ha ricevuto da un servizio di sicurezza o di intelligence o da un'autorità di contrasto di uno Stato membro***, a meno che il servizio di sicurezza o di intelligence o l'autorità di contrasto interessati dello Stato membro non consentano la condivisione di tali informazioni con il*** CERT-UE.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. l'IICB emana orientamenti sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura criminale di un incidente, il CERT-UE ***fornisce consulenza su come segnalare*** l'incidente alle autorità di contrasto.	4. l'IICB emana orientamenti sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura criminale di un incidente, il CERT-UE ***o l'IICB segnala*** l'incidente alle autorità di contrasto ***senza indebito ritardo***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [un giorno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo

o del Consiglio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) l'uso, ove possibile, di cifratura a riposo, cifratura in transito e cifratura end-to-end;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione
Riferimenti	COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 4.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 4.4.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022
Relatore per parere: Nomina	Tomas Tobé 12.12.2022
Esame in commissione	31.1.2023
Approvazione	1.3.2023
Esito della votazione finale	+: 62 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Beata Kempa, Philippe Olivier, Dragoş Tudorache, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Gheorghe Falcă, Jean-François Jalkh, Petra Kammerevert, Marisa Matias, Martina Michels, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Mick Wallace, Bernhard Zimniok

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

62	+
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska
ID	Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Jean-François Jalkh, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov
The Left	Clare Daly, Marisa Matias, Martina Michels, Mick Wallace
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

0	-

1	0
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti